

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 78/CS/RE DEL 23 NOVEMBRE 2023

PROPOSTA N. 82/CS/RE DEL 22/11/2023

STRUTTURA COMPETENTE:	Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali
------------------------------	--

OGGETTO:	Personale dirigente ARSIAL - Fondo Risorse Decentrate annualità 2023 - Valorizzazione risorse aggiuntive autonomamente stanziare ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera e) del CCNL dirigenza del 17/12/2020 ai fini della Costituzione del fondo - Indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2023.
-----------------	--

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo)	IL DIRETTORE GENERALE (Giacomo Guastella)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: Massimiliano Raffa

Approvata con Deliberazione n. 78/CS/RE del 23 novembre 2023

PUBBLICAZIONE

N. 78/CS/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 23/11/2023	ESITO _____

DELIBERAZIONE N. 78/CS/RE

OGGETTO:	Personale dirigente ARSIAL - Fondo Risorse Decentrate annualità 2023 - Valorizzazione risorse aggiuntive autonomamente stanziare ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera e) del CCNL dirigenza del 17/12/2020 ai fini della Costituzione del fondo - Indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 2023.
-----------------	--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 65/CS/RE del 18 ottobre 2023 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

PRECISATO che il Direttore Generale, quale Presidente della delegazione trattante, esprime l'indirizzo unitario della delegazione, conduce personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula il contratto integrativo decentrato previa autorizzazione dell'organo di direzione politica;

CONSIDERATO che spetta al Vertice dell'Ente la formulazione delle direttive alla delegazione trattante in ordine alle scelte che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio del personale;

VISTI E RICHIAMATI:

Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 40 e 40-bis, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Contratti collettivi nazionali e integrativi" e "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Il D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii, ed in particolare gli artt. n. 18, 19 e 31;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

ACCERTATO che, secondo le disposizioni contrattuali contenute nel comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del nuovo contratto nazionale gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

EVIDENZIATO che per la definizione delle risorse che compongono il fondo della dirigenza dell'Agenzia ARSIAL per l'anno 2023 sovengono, in particolare, le seguenti voci elencate nel predetto articolo 57 - comma 2 - come di seguito indicato:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dell'anno 2022 - La risorsa ammonta complessivamente per l'anno 2023 ad €. 320.023,00;

b) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 57 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili - La risorsa ammonta per l'anno 2023, su autorizzazione dell'Organo di vertice, come già avvenuto per le precedenti annualità, ad € 64.977,00;

EVIDENZIATO che con la prima applicazione del nuovo Ccnl dei dirigenti è stato, cristallizzato, dall'annualità 2020, il limite del fondo all'anno 2016;

ACCERTATO, inoltre, che dalla annualità 2021 il fondo è, altresì, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL che stabilisce:

"a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico

2008-2009) sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015" pari per l'Agenzia ad € 7.588,00 (risorse non soggette al limite 2016);

CONSIDERATO che l'integrazione del fondo previsto dall'art. 56 non è considerata ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, in quanto si tratta di volumi di spesa già computati nel regime di miglioramento contrattuale finanziato dallo stesso rinnovo, quindi già calcolati nell'ambito del sistema di spesa che ha alimentato finanziariamente la stipula del nuovo Ccnl 17.12.2020, la cui copertura normativa ben può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui all'art 11, comma 1, let. a), del Dl 135, convertito in legge 12/2019;

DATO ATTO che questo orientamento, peraltro, appare consolidato ed è in linea con quanto già stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti con la Delibera 19/2018, riguardante gli incrementi previsti dal Ccnl funzioni locali del 21.5.2018, secondo la quale "... in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 comma 3 ultimo periodo ("qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo") sono, altresì, contemplate le risorse non spese dell'annualità precedente;

RIBADITO che le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e che al risultato è destinato come previsto dal contratto non meno del 15% delle risorse complessive;

EVIDENZIATO che le risorse finalizzate alla retribuzione di posizione che non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nella annualità di riferimento;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2022 non sia oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2023);

DATO ATTO che:

Le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, sono impegnate con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo va costituito, con atto unilaterale dell'Ente, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;

Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

La copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata;

VISTI:

L'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”;

La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015 recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all’interno della rilevazione;

Le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

RICHIAMATI ai fine del rispetto del limite del fondo:

L’art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;

L’art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale “il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che “in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VERIFICATO che per l’anno 2021 e per l’anno 2022, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), i fondi sono stati quantificati, nelle singole poste sottoposte al limite, in un importo pari ad € 385.000,00 e quindi pienamente compatibili con il rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO che l’Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all’art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69/2019 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio per l'anno 2023 si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'Agenzia ARSIAL risulta rispettosa dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni e ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, così come previsto dall'articolo 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dei principi in materia di misurazione e valutazione della performance, contenuti nel Sistema confermato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019;

RILEVATO, che l'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli enti possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

VALUTATO congruo anche per l'annualità 2023, in considerazione delle complessive disponibilità di bilancio dell'Ente, autorizzare l'inserimento nel fondo per la contrattazione integrativa della dirigenza la somma complessiva di Euro 64.977,00 come già avvenuto per le precedenti annualità;

PRECISATO che le predette risorse di cui all'articolo 57 comma 2 lettera e) del CCNL della dirigenza approvato il 17/12/2020 sono finalizzate ad adeguare il Fondo alle scelte organizzative e gestionali dell'Agenzia, nel rispetto della propria capacità di bilancio ed entro i limiti previsti dal CCNL - art. 57 comma 1 - oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile;

CONSIDERATO che per tale annualità la previsione di risorse variabili trova fondamento, in particolare, nei numerosi progetti che l'Agenzia è stata chiamata a svolgere oltre che negli obiettivi di performance contenuti nel P.I.A.O.;

DATO ATTO, che rientra nelle competenze dell'Organo di Vertice determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili tenuto conto degli obiettivi di performance organizzativa programmati e declinati nel piano dettagliato degli obiettivi ed il cui grado di raggiungimento deve essere accertato e certificato dall'Organismo indipendente di Valutazione;

RITENUTO, che a seguito della valorizzazione da parte del Commissario Straordinario delle predette risorse variabili dovrà procedersi alla costituzione del Fondo per l'anno 2023 nei limiti previsti dal Bilancio Preventivo 2023 in applicazione delle norme contrattuali e di legge sopra indicate;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione definitiva dei fondi del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante contrattazione decentrata, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dal richiamato art.40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO esprimere, inoltre, in questa sede le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di parte datoriale, come individuata dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento di nomina;

RITENUTO, pertanto, di fornire i seguenti indirizzi:

- a) autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alle trattative con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione della pre-intesa del Contratto Decentrato Integrativo anno 2023 per la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente dell'Agenzia;
- b) stabilire che la trattativa dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 40, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali..." e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione;
- c) confermare l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura contrattuale massima di euro 45.512,37;
- d) confermare, in presenza delle necessarie risorse, l'attuale retribuzione di risultato da erogarsi all'esito del processo di valutazione secondo le previsioni del Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente;
- e) sottoscrivere il Contratto Decentrato Normativo per disciplinare gli istituti giuridici ed economici previsti dal nuovo CCNL;

VISTA l'istruttoria della dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI AUTORIZZARE ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera e) del CCNL della dirigenza approvato il 17/12/2020, lo stanziamento complessivo di euro 64.977,00 per l'annualità 2023 al fine di adeguare il Fondo delle Risorse Decentrate alle scelte organizzative e gestionali dell'Agenzia, nel rispetto della propria capacità di bilancio ed entro i limiti previsti dal CCNL - art. 57 comma 1 - oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dall'ordinamento finanziario e contabile.

DI DARE ATTO che l'intervenuta integrazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell'Ente con qualifica dirigenziale per l'anno 2023 nell'importo indicato è finanziata dal bilancio dell'Ente approvato con Deliberazione del Commissario

Straordinario n. 08/CS/RE/2023, avente ad oggetto "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025".

DI DARE ATTO che con apposita Determinazione Direttoriale si procederà nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e nel rispetto delle disposizioni contrattuali citate in premessa, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente, alla costituzione definitiva del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2023, nel rispetto del limite relativo all'anno 2016 pari a complessivi Euro 385.000,00 oltre le risorse derivanti da eventuali risparmi prodottisi nell'anno 2022 come rappresentato nella narrativa del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che spetterà alla contrattazione decentrata integrativa la destinazione delle risorse nel rispetto di quanto previsto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge e come previsto dall'art.40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni e integrazioni.

DI ESPRIMERE, inoltre, in questa sede le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di parte datoriale, come individuata dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento di nomina.

DI FORNIRE, pertanto, i seguenti indirizzi:

- a) autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alle trattative con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione della pre-intesa del Contratto Decentrato Integrativo anno 2023 per la distribuzione della retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente dell'Agenzia;
- b) stabilire che la trattativa dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 40, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali..." e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione;
- c) confermare l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura contrattuale massima di euro 45.512,37;
- d) confermare, in presenza delle necessarie risorse, l'attuale retribuzione di risultato da erogarsi all'esito del processo di valutazione secondo le previsioni del Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente;
- e) sottoscrivere il Contratto Decentrato Normativo per disciplinare gli istituti giuridici ed economici previsti dal nuovo CCNL;

DI TRASMETTERE al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine del proprio parere di competenza, unitamente al presente provvedimento, la determinazione direttoriale di costituzione del Fondo della dirigenza annualità 2023 destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, nonché la relazione tecnica/illustrativa a seguito della sottoscrizione delle pre-intese ai fini dell'espressione del previsto parere.

DI DARE ATTO che si provvederà, con successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2023 per il personale dell'Agenzia con qualifica dirigenziale.

DI DEMANDARE alla dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali la predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	12	1		x			x	
D.lgs. 33/2013	21	2		x			x	
D.lgs. 33/2013	23				x		x	